

08. 233241794



TRIBUNALE DI POTENZA
14 NOV 2003
DEPOSITATO
16

**TRIBUNALE DI POTENZA**  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari, dr.ssa Gerardina Romaniello, esaminata la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali, avanzata dal Pubblico Ministero, dr. Henry John Woodcock, in data 23.10.2003, nell'ambito del procedimento penale n. 2353/2001 R.G.N.R., a carico di Lancellata Carlo+altri,

**OSSERVA**

Le richieste del P.M. non possono essere accolte, profilandosi l'incompetenza per territorio di questo ufficio, alla luce delle argomentazioni che saranno di seguito esposte, prendendo in esame le singole ipotesi di reato contestate agli indagati.

Saranno, in particolare, esaminati i profili indiziari e cautelari, al solo scopo di verificare se sussista il requisito dell'urgenza di provvedere all'emissione del provvedimento richiesto, che l'art. 291 c.p.p. impone di verificare al giudice privo di competenza.

**CAPO A) LANCELLA CARLO, GAUCCI LUCIANO, D'ANTONI SERGIO, PETRASSI ROBERTO, PETRASSI CLAUDIO, OLIVIERI TOMMASO, BARBATO DARIO, DE PIERRO GIOVANNI, MANCINELLI MASSIMILIANO, CARAMANICA RIGOBERTO, PAOLUZI FRANCO, MARZANO ERNESTO, VATTANI UMBERTO, LOMBARDI GIOVANNI, TORELLI GUIDO, LA ROSA ANNA**

per il reato p. e p. dall'art. 416 c.p. I, II e V co., per essersi associati tra loro al fine di commettere più delitti contro la pubblica amministrazione e, in particolare, un numero indeterminato di delitti di corruzione e turbata libertà degli incanti.

In particolare rivestendo Carlo LANCELLA, Luciano GAUCCI, Roberto PETRASSI, Tommaso OLIVIERI, Dario BARBATO, Giovanni DE PIERRO, Giovanni LOMBARDI e Guido TORELLI il ruolo di *promotori* e di *organizzatori* dell'associazione a delinquere in questione - tutti appartenenti ed espressione di una unitaria "*holding del malaffare*" - impegnata ed attiva, in particolare, nel settore degli appalti pubblici di servizi riguardanti in modo specifico il servizio di pulizia presso uffici ed Enti pubblici, nel settore relativo all'acquisto di crediti dagli Enti

*[Handwritten signature]*

pubblici o nei confronti degli Enti medesimi e da Stati esteri, nel settore della compravendita internazionale di idrocarburi, nonché nel settore delle nomine ministeriali, tutti indistintamente gestiti dal sodalizio criminioso in oggetto attraverso il sistematico ricorso alla corruzione e/o alla turbata libertà degli incanti.

Rivestendo, in particolare, Sergio D'ANTONI - ex segretario generale della CISL, attualmente esponente di spicco del partito politico UDEUR - il ruolo di *partecipe* con il compito fondamentale di curare e di favorire contatti e rapporti privilegiati con dirigenti e amministratori (in particolare di nomina politico - sindacale) posti al vertice degli uffici pubblici, degli Enti pubblici (previdenziali e non) e degli Enti pubblici privatizzati, intervenendo sistematicamente e facendo pressioni nell'interesse del sodalizio criminioso in oggetto (avvalendosi a tal fine del potere e dell'influenza derivata dalla sua posizione) sulle procedure inerenti agli appalti (sia prima che durante lo svolgimento delle relative gare) gestiti dalle menzionate strutture pubbliche o da strutture pubbliche privatizzate, avvalendosi, a tal fine, di canali di informazione privilegiata, nonché delle predette potenzialità di intervento sulle procedure istruttorie e decisionali delle medesime strutture.

Rivestendo, in particolare, Dario BARBATO - stretto collaboratore di Carlo LANCELLA - il ruolo di *partecipe* dell'associazione a delinquere in questione, condividendo, pianificando a più stretto contatto con Carlo LANCELLA e Tommaso OLIVIERI, numerosissimi *affari* da trattare e da gestire nell'interesse del sodalizio criminioso in questione attraverso il sistematico ricorso alla corruzione o alla turbata libertà degli incanti, occupandosi in particolare della gestione concreta e degli aspetti operativi agli stessi collegati.

Rivestendo, in particolare, Claudio PETRASSI, Rigoberto CARAMANICA e Franco PAOLUZI - stretti collaboratori di Roberto PETRASSI - il ruolo di *partecipi* all'associazione a delinquere in questione, condividendo e pianificando a più stretto contatto con il menzionato Roberto PETRASSI, numerosissimi *affari* da trattare e da gestire nell'interesse del sodalizio criminioso in questione attraverso il sistematico ricorso alla corruzione o alla turbata libertà degli incanti, occupandosi in particolare della gestione concreta e degli aspetti operativi agli stessi collegati.

Rivestendo, in particolare, Massimiliano MANCINELLI - stretto collaboratore di Giovanni DE PIERRO - il ruolo di *partecipe* all'associazione a delinquere in questione, condividendo e pianificando a più stretto contatto con il menzionato Giovanni DE PIERRO, numerosissimi *affari* da trattare e da gestire nell'interesse del sodalizio



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

ore  
ore  
zio  
e/o  
ale  
R  
re  
in  
ici  
ici  
ni  
el  
re  
ze  
re  
te  
le

Set. 6. 1. 9.

criminoso in questione attraverso il sistematico ricorso alla corruzione o alla turbata libertà degli incanti, occupandosi in particolare della gestione concreta e degli aspetti operativi agli stessi collegati.

Rivestendo, in particolare, Ernesto MARZANO - fratello di Antonio MARZANO, Ministro delle Attività Produttive - il ruolo di *partecipe* all'associazione a delinquere in questione, con il compito di intervenire sistematicamente, facendo pressioni nell'interesse del sodalizio criminoso in oggetto, in particolare con riferimento alle procedure riguardanti gli appalti, gli acquisti di crediti nei confronti o da Enti pubblici (e non), nonché sulle procedure relative alle nomine ministeriale, in particolare di competenza del Ministero delle Attività Produttive, avvalendosi, a tal fine, di canali di informazione privilegiata, nonché delle potenzialità di intervento sulle menzionate procedure istruttorie e decisionali, derivate dalle sue "entrature ministeriali" e dai suoi forti legami in particolare con il predetto Ministero delle Attività Produttive.

Rivestendo, in particolare Umberto VATTANI - Ambasciatore italiano presso l'Unione Europea - il ruolo di *partecipe* all'associazione a delinquere in questione con il compito di intervenire sistematicamente facendo pressioni nell'interesse del sodalizio criminoso in oggetto in particolare con riferimento alle procedure riguardanti la compravendita internazionale di idrocarburi, l'acquisto di crediti da Stati esteri, e, in generale, tutti gli *affari* gestiti dal medesimo sodalizio criminoso con implicazioni internazionali, avvalendosi, a tal fine, di canali di informazione privilegiata, nonché delle potenzialità di intervento derivate dall'ufficio dallo stesso ricoperto.

Rivestendo, in particolare, Anna LA ROSA - giornalista RAI conduttrice della trasmissione "TELE CAMERE" - il ruolo di *partecipe* all'associazione a delinquere in questione con il compito di intervenire sistematicamente facendo pressioni nell'interesse del sodalizio criminoso in oggetto su politici, amministratori, magistrati e funzionari pubblici coinvolti negli *affari* gestiti dal medesimo sodalizio criminoso, avvalendosi, a tal fine, di canali di informazione privilegiata, nonché delle potenzialità di intervento derivate dall'incarico dalla stessa ricoperto.

Con l'aggravante di aver agito nel numero di dieci.

Accertato in Potenza il 6.8.2002 tuttora  
permanente

Secondo la tesi sostenuta dal P.M., la competenza di questo ufficio, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 c.p., si deve ricavare dal

criterio residuale di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p.: non essendo noto il luogo in è iniziata la permanenza del reato associativo in questione ed essendo diversi i luoghi di residenza dei vari indagati, la competenza per territorio appartiene a questo giudice, in quanto giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p..

Tuttavia, se si tiene conto della circostanza che gli indagati hanno operato perlopiù, in Roma, e che numerose ipotesi di corruzione possono ritenersi perfezionate in Roma, è ragionevole sostenere che la stessa associazione criminosa si sia costituita in Roma.

Questa conclusione si impone alla luce della lettura dei verbali di intercettazione telefonica e ambientale in atti e della loro visione unitaria. Invero, se allorché furono autorizzate le operazioni di intercettazione in relazione all'ipotesi investigativa in esame, all'indomani dell'escussione del prof. Gianni Billia, era doveroso applicare il criterio di cui all'art. 9 comma 3 c.p.p., in questa fase, all'esito delle indagini effettuate e dei loro risultati, che vedono Roma come base operativa delle varie attività poste in essere dagli indagati, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo ufficio.

Nel merito, va osservato che la gravità indiziaria è configurabile solo per alcuni degli indagati, ossia per Gaucci Luciano, Lancella Carlo, Petrassi Roberto, Petrassi Claudio, Olivieri Tommaso, Barbato Dario, De Piero Giovanni.

Per costoro tuttavia, nessuna misura cautelare può essere adottata, difettando il requisito dell'urgenza di provvedere, in modo inderogabile, alla salvaguardia di alcuna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., soprattutto in considerazione del copioso materiale investigativo acquisito, costituito essenzialmente da intercettazioni telefoniche e ambientali, che scongiura possibili pericoli di inquinamento probatorio, rilevanti ex art. 274 lett. A) c.p.p.. A ciò si aggiunga l'assenza di un concreto pericolo di fuga. Quanto al pericolo di reiterazione di condotte criminose analoghe, la sostanziale incensuratezza degli indagati esclude l'allarmante gravità dell'esigenza cautelare in discorso.

La valutazione dell'urgenza, infatti, deve essere operata con particolare rigore, atteso l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (Cass. 12.12.94, n. 19, ha osservato che il potere di disporre una misura cautelare da parte del giudice incompetente per territorio, per qualsiasi causa, è del tutto eccezionale, in quanto legittimo solo se sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari e che il sindacato il corretto esercizio di tale eccezionale potere non può che essere



cui  
la  
i di  
sto  
ico  
nel  
to,  
rsi  
one

comprensivo dei presupposti che lo hanno attivato, ossia dell'incompetenza del giudice e dell'urgenza del provvedimento stesso).

Non è configurabile - sotto il profilo della gravità indiziaria - il reato associativo per gli altri indagati, a cui è stato contestato, poiché la loro partecipazione, a singoli fatti penalmente rilevanti ovvero astrattamente rilevanti dal punto di vista penale (che saranno di seguito esaminati), è occasionale, sicché, almeno sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, gli elementi indiziari per sostenere la loro consapevole partecipazione al reato associativo in discorso non sono gravi.

di  
ia.  
in  
ne  
9  
ro  
in  
to

TR/471

**CAPO B) RICEVUTO ANTONIO, LANCELLA CARLO, OLIVIERI TOMMASO, BARBATO DARIO, GAUCCI LUCIANO, PETRASSI ROBERTO, PAOLUZI FRANCO, BARISON EMILIO, FUCILE FABIO**

er  
si  
ro

Per il reato p. e p. dagli arte. 110, 112 81 cpv, (59 II co), 353 II co, 319 - 321 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Antonio RICEVUTO, nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento Logistica della *Met.Ro SpA*, responsabile del procedimento relativo alla gara d'appalto inerente al servizio di pulizia, indetta dalla *Met.Ro SpA* con bando n. 5/2003, con collusioni ed altri mezzi fraudolenti, consistiti in particolare nel fornire informazione privilegiate in ordine alla gara in oggetto a Carlo LANCELLA, interessato - unitamente e con la fattiva collaborazione di GAUCCI LUCIANO, PETRASSI ROBERTO, PAOLUZI FRANCO, BARISON EMILIO, tutti coinvolti nella vicenda in esame - all'appalto in questione, esaminando e correggendo la relativa offerta e la documentazione allegata (presentata poi a nome del consorzio MILES riconducibile al menzionato PAOLUZI FRANCO) prima del deposito formale della stessa, avvertendo immediatamente e tempestivamente gli interessati della presenza di una irregolarità formale riguardante un requisito soggettivo del soggetto giuridico partecipante che avrebbe determinato l'esclusione dalla gara d'appalto in questione, irregolarità che i medesimi interessati senza ritardo sanavano, scongiurando in tal modo la predetta esclusione, suggerendo ed indicando, inoltre, al LANCELLA e ai suoi sodali lo *sponsor* politico di riferimento cui rivolgersi 2001 (ponendo in essere, dunque, tutti atti contrari a propri doveri d'ufficio), turbava la menzionata gara d'appalto svoltasi con le forme della "procedura aperta" prevista e disciplinata dalla L. n. 158/95, di cui al bando n. 5/2003, ricevendo,

a,  
e,  
l.,  
o,  
te  
4  
a.  
a  
à

e  
o  
a  
i  
e  
l  
>

inoltre, in cambio dal LANCELLA doni e regali per un valore pari a diverse centinaia di Euro.

Avendo Antonio RICEVUTO commesso il fatto con l'aggravante di essere preposto alla suddetta licitazione prevista dal II comma dell'art. 353 c.p., aggravante estesa ex art. 59 II c.p. ai soggetti concorrenti nel medesimo reato in epigrafe indicati, tutti consapevoli della predetta qualità rivestita dal menzionato Antonio RICEVUTO.

Con l'aggravante di aver agito nel numero di nove.

Accertato in Potenza il 23.10.2003

Il P.M. ha contestato due ipotesi di reato, quella di cui all'art. 353 c.p. e quella di cui all'art. 319 c.p., in continuazione tra loro. Dalla lettura degli atti e, particolarmente, delle conversazioni intercettate emerge che la condotta sanzionata dall'art. 353 c.p. è stata posta in essere in Roma.

Anche il reato di corruzione propria, che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui il soggetto intraneo riceve la prestazione indebita o ne accetta la promessa, si è perfezionato in Roma, dove sono stati consegnati i doni al funzionario della Met.Ro s.p.a. (ciò si evince dalle sommarie informazioni testimoniali rese da Renata Caramelli, segretaria di Carlo Lancella).

Pur in presenza di un quadro indiziario grave, non si ravvisa l'urgenza di provvedere al fine di soddisfare alcuna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., alla luce delle osservazioni sopra esposte, quanto all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 c.p.p..

**CAPO C) BENINCASA BERNARDO, LOMBARDI GIOVANNI, TORELLI GUIDO, MUSCO PASQUALE**

Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 319 - 321 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Bernardo BENINCASA, nella sua qualità di Liquidatore della procedura di concordato preventivo della *FEDERCONSORZI scarl*, per aver favorito ed assicurato l'assegnazione e l'acquisto da parte della *Credit Securitization LLC* di una prima partita di crediti fiscali vantati dalla menzionata società *FEDERCONSORZI* in liquidazione nei confronti della Agenzia delle Entrate - crediti per un valore nominale pari ad Euro 56.527.398,01 oltre interessi, pagati dalla menzionata *Credit Securitization LCC* Euro 18.000.000,00 - pilotando a favore della predetta società acquirente l'asta, la trattativa e la conseguente assegnazione dei crediti in oggetto nell'ambito della menzionata procedura di concordato preventivo, si faceva promettere



ri a  
e di  
art.  
nel  
etta

e poi dare un milione e duecentomila Euro (1.200.000 Euro) da Giovanni LOMBARDI (legale rappresentante della menzionata *Credit Securitization LLC*) e da Guido TORELLI, socio di Giovanni LOMBARDI nell'affare in questione, a tal fine consigliati e coadiuvati da Pasquale MUSCO, Commissario Giudiziale della medesima procedura, il quale, senza dubbio, con i suoi consigli e con le sue preziose indicazioni rafforzava il proposito criminoso dei menzionati indagati, agevolandone, inoltre, la realizzazione.

Accertato in Potenza il 22.4.2003

003  
o. e  
ate  
in  
nel  
ne  
ti i  
rie  
clo  
di  
rt.  
di  
Il,  
so  
o,  
la  
-l,  
te  
li  
te  
e  
a  
o  
a  
a  
e  
5

CAPO D) BUONFIGLIO ANTONIO, LOMBARDI GIOVANNI, TORELLI GUIDO, TEDESCHINI FEDERICO, GENTILE ANDREA  
Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112, 319 - 321 c.p. perché, in concorso tra loro, Antonio BUONFIGLIO, nella sua qualità di vice capo di gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per favorire l'acquisto da parte della *Credit Securitization LLC* di una seconda partita di crediti vantati dalla *FEDERCONSORZI scarl* in concordato preventivo nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - crediti per un valore nominale pari ad Euro 205.275.000,00 - pilotando, a favore della predetta società aspirante acquirente, tutte le attività svolte dal menzionato Ministero nella convulsa fase propedeutica e preparatoria rispetto alla assegnazione (allo stato non ancora avvenuta), intervenendo lui stesso nel tentativo di persuadere Bernardo BENINCASA, liquidatore della *FEDECONSORZI*, ad assegnare i crediti in oggetto alla *Credit Securitization LLC* (sulla base del risultato di un'asta giudiziale già svoltasi), promettendo e lasciando intravedere al menzionato liquidatore perfino la possibilità di ottenere futuri incarichi dal Ministero delle Politiche Agricole (nel caso in cui avesse provveduto all'assegnazione in questione), recependo, inoltre, pedissequamente, tutte le indicazioni e tutte le direttive a lui (Antonio BUONFIGLIO) date - nel corso dei mesi di trattativa - da Giovanni LOMBARDI e da Guido TORELLI e in particolare quelle date sia in occasione di una riunione interministeriale cui avrebbero dovuto partecipare un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, un rappresentante del Ministero delle Finanze, unitamente agli Organi (liquidatore e commissario) della procedura di concordato preventivo della *FEDERCONSORZI*, sia in occasione della predisposizione di una missiva trasmessa dal Ministero delle Politiche Agricole direttamente al liquidatore della *FEDERCONSORZI*, direttive, ovviamente, tese a



favorire l'assegnazione della menzionata seconda partita di crediti alla *Credit Securitization LLC*, coadiuvato dalla fondamentale attività di intermediazione posta in essere da Federico TEDESCHINI, consulente della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.) costituita in seno allo stesso Mi.P.A.F e presieduta nella sua veste di Commissario Straordinario dallo stesso Antonio Buonfiglio, e di Andrea GENTILE (cognato del TEDESCHINI) - deputati, appunto, a mantenere i contatti e a veicolare notizie, informazioni, indicazioni e appunti scritti tra il TORELLI e il LOMBARDI da una parte e il BUONFIGLIO dall'altra - si faceva promettere da Giovanni LOMBARDI, legale rappresentante della menzionata *Credit Securitization LLC*, e da Guido TORELLI, socio di fatto di Giovanni LOMBARDI nell'affare in questione, una somma di danaro da determinarsi e da corrispondere attraverso il conferimento di incarichi professionali che il LOMBARDI e il TORELLI avrebbero affidato al menzionato Federico TEDESCHINI, amico e *socio in affari* di Antonio BUONFIGLIO, peraltro destinatario della promessa in questione fatta a lui personalmente nel corso di un colloquio avuto a quattr'occhi con Giovanni LOMBARDI, il quale, inoltre, si impegnava a far ottenere ad Andrea GENTILE - anche lui protagonista della vicenda in questione - un incarico di prestigio nell'ambito della filiale di Roma del Banco di SARDEGNA, incarico che Giovanni LOMBARDI gli avrebbe fatto ottenere tramite Claudio CALZA, amico e in rapporti d'affari con lo stesso LOMBARDI. Con l'aggravante di aver agito nel numero di cinque.

Accertato in Potenza il 22.4.2003

Per le due ipotesi di reato sopra riportate, commesse entrambe a Roma, va esclusa l'urgenza, sia per l'incensuratezza dei soggetti coinvolti che per il numero e la durata degli atti investigativi compiuti.

**CAPO E) LA ROSA ANNA, LOMBARDI GIOVANNI, TORELLI GUIDO, OLIVIERI TOMMASO**

Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 319 - 321 c.p. perché, in concorso tra loro, Anna LA ROSA, nella sua qualità di giornalista RAI conduttrice della trasmissione "*TELE CAMERE*", per intervenire e per fare pressioni su Tommaso MARVASI, Giudice delegato per la procedura di liquidazione della *FEDERCONSORZI spa*, inducendo il menzionato magistrato a provvedere all'assegnazione alla *Credit Securitization LLC* di una seconda partita di crediti vantati dalla *FEDERCONSORZI spa* in liquidazione nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole -





crediti per un valore nominale pari ad Euro 205.275.000,00 – sulla base dei risultati di un'asta già svoltasi nel maggio 2003 nella quale la menzionata *Credit Securitization LCC* era risultata la maggior offerente con un'offerta pari a 25 milioni di Euro, impegnandosi a tal fine a svolgere la menzionata attività di persuasione sul Giudice MARVASI, invitando il dott. MARVASI, noto ginecologo e parente del menzionato magistrato, alla sua trasmissione, assicurando in tal modo al professionista una notevole pubblicità, si faceva dare da Giovanni LOMBARDI (legale rappresentante della menzionata *Credit Securitization LCC*) e da Guido TORELLI, socio di Giovanni LOMBARDI nell'affare in questione – avvalendosi dell'intermediazione fondamentale di Tommaso OLIVIERI - una somma di danaro pari a dodicimila Euro (12.000 Euro) versata – per il tramite del menzionato Tommaso OLIVIERI – per il pagamento di una parte del *caterig* relativo ad un ricevimento fatto dalla menzionata Anna LA ROSA.

Accertato in Potenza il 23.10.2003

Il reato di corruzione si sarebbe consumato, secondo l'accusa, attraverso il pagamento di una parte di un "catering" relativo al ricevimento fatto da Anna La Rosa, sicchè il pagamento indebito è avvenuto a Roma.

Passando all'esame del profilo indiziario, allo scopo di verificare se vi siano i presupposti dell'urgenza, richiesta dall'art. 291 c.p.p. ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare da parte del GIP incompetente, va osservato quanto segue.

Secondo il P.M. non vi è alcuna notizia di reato a carico del giudice Marvasi, sul quale la La Rosa avrebbe fatto pressioni, per indurre il magistrato a provvedere all'assegnazione alla *Credit Securitization LLC* di una seconda partita di crediti vantati dalla *Federconsorzi s.p.a.* in liquidazione nei confronti del Ministero delle politiche agricole. Se così è, non si vede quale relazione può esserci tra l'attività della giornalista, che ha invitato il fratello del giudice Marvasi in una sua trasmissione televisiva per fargli pubblicità e la promessa indebita del Lombardi e del Torelli.

In altri termini, se il giudice Marvasi non ha ricevuto pressioni (altrimenti scatterebbe anche a suo carico un addebito penale), la successiva attività della La Rosa di pubblicità a favore del fratello del giudice non ha alcun rilievo penale.

CAPO F) GALLO PIERDOMENICO, SPANIO WALTER



Per il reato p. e p. dagli arte. 110, 629, 61 n. 7 c.p. perché GALLO PIERDOMENICO, nella sua qualità di Presidente di MELIOR BANCA – banca finanziatrice della operazione di acquisto di crediti dalla liquidazione FEDERCONSORZI da parte della *Credit Securitization* di Giovanni LOMBARDI – in concorso con SPANIO WALTER, funzionario della stessa banca, per procurare a sé stessi un ingiusto profitto, con minaccia consistita nel prospettare e nel dettare - direttamente e tramite il menzionato SPANIO WALTER – a Giovanni LOMBARDI la condizione inderogabile secondo la quale (lo stesso LOMBARDI) se avesse voluto ottenere da MELIOR BANCA il finanziamento di 30 milioni di euro (fondamentale per partecipare all'asta riguardante i crediti di FEDERCONSORZI nei confronti del Ministero delle politiche Agricole), avrebbe dovuto necessariamente versare nelle sue mani 100.000 euro in contanti, si faceva consegnare da LOMBARDI Giovanni la predetta somma di danaro in contante, impossessandosi della somma in questione.

Avendo cagionato a Giovanni LOMBARDI un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Accertato in Potenza il 26.2.2003

Il reato di estorsione si consuma nel momento in cui l'agente consegue il profitto ingiusto con l'altrui danno, in questo caso, a Roma.

Dagli atti emerge che nessuna coazione in danno di Giovanni Lombardi vi fu: nella conversazione tra presenti, intercettata all'interno dell'ufficio in uso a Torelli Guido il 19.4.2003, tra questi e Giovanni Lombardi si rileva che, quest'ultimo, riferendosi a Spanio, che aveva rinviato la consegna del denaro a dopo le festività pasquali, parla di "una persona gentile e squisita" (questo è il dato testuale). Questo dato, unitamente alla mancanza di elementi idonei a configurare l'elemento della minaccia, esclude, allo stato, la sussistenza di gravi indizi.

- I) **CAPO G) CESARI ELIO (TONY RENIS) e MINGOLLA RENZO**  
 Per il reato p. e p. dall'art. 110, 346, 81 cpv. c.p., perché, in concorso con MINGOLLA RENZO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, millantando credito presso il Ministro dell'Economia On. Giulio TREMONTI - da *contattare* e da *avvicinare* tramite Lorenzo MINGOLLA, collaboratore del menzionato Ministro TREMONTI - si faceva promettere da Giovanni LOMBARDI e da Guido TORELLI, con la mediazione di Roberto PETRASSI, suo diretto interlocutore, una somma di danaro pari a 1 milione e mezzo di

